



STUDIO LEGALE  
DE LALLA

GIUSEPPE MARIA de LALLA  
Avvocato

Patrocinante in Cassazione  
Avvocato specializzato in diritto penale ex L. 247/2012

Avv. Chiara Morona  
Avv. Margherita Fila  
Dott.ssa Carolina Sirtori

[www.studiolegaledelalla.it](http://www.studiolegaledelalla.it)

**SPETT.LE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**SEZIONE QUINTA PENALE**

**R.G. CASS. 1719/2024**

**Udienza del 13.03.2024**

**MOTIVI NUOVI EX ART. 585 CO. 4 C.P.P.**

Il sottoscritto Avvocato Giuseppe Maria de Lalla del Foro di Milano,  
patrocinante in Cassazione dal 22.04.2016 – PEC:  
[avvgiuseppemariadelalla@puntopec.it](mailto:avvgiuseppemariadelalla@puntopec.it) - Difensore di fiducia del Signor

**G. M.**

nato a Melzo (MI) il XXXXXXXX e residente XXXXXXXXXX, elettivamente  
domiciliato presso lo Studio del Difensore sito in Milano alla via della  
Guastalla n.1, in riferimento al procedimento penale emarginato in  
epigrafe

**PREMESSO**

- Che lo scrivente Difensore depositava ricorso per Cassazione avverso la  
Sentenza n. 7170/23 emessa in data 09.10.2023 dalla Corte di Appello di  
Milano Sezione III<sup>^</sup> Penale nei termini di legge e si riservava il deposito di  
motivi nuovi e aggiunti;

Via Della Guastalla, 1 – 20122 Milano

Tel. 02 36567455 – Fax 02 92853330

[info@studiolegaledelalla.it](mailto:info@studiolegaledelalla.it) - [avvgiuseppemariadelalla@puntopec.it](mailto:avvgiuseppemariadelalla@puntopec.it)

assicurato per la r. p. con la Compagnia Generali polizza n. 380679652 (massimale € 500.000,00)



- Che in data 31.01.2024 veniva notificato al sottoscritto il decreto di fissazione dell'udienza avanti alla Suprema Corte di Cassazione Sez. V<sup>^</sup> per il giorno 13.03.2024 (**All.to 1**);
- Che lo scrivente Difensore depositava a mezzo pec in data 01.02.2024 la richiesta di trattazione orale della predetta udienza (**All.to 2**).

\*\*\*\*

Tutto ciò premesso, ad integrazione del ricorso già depositato con il quale il presente atto costituisce un *unicum*, il sottoscritto Difensore deposita i seguenti

### **MOTIVI NUOVI E AGGIUNTI**

per meglio specificare ed integrare le argomentazioni già svolte, che qui si intendono integralmente riportate.

**1. Ancora ex art. 606, co. 1, lett. b) ed e) (vedi ricorso per Cassazione primo motivo) in riferimento all'art. 88 c.p. per non aver la Corte di Appello riconosciuto nel caso di specie il vizio totale di mente dell'imputato:**

- sia alla luce della documentazione in atti richiamata con il ricorso;
- sia in relazione alla Sentenza del 16.1.2024 emessa dal Tribunale Ordinario di Milano Sezione GIP/GUP – **che qui si produce** – nell'ambito del procedimento penale R.G.N.R. 28798/22 nel quale il G. era imputato ex art. 572 e 582 c.p. (e, quindi, per reati contro la persona del tutto sovrapponibili nei loro elementi costitutivi a quello per il quale qui si procede) con la quale il Giudice **assolveva l'odierno ricorrente con formula piena riconoscendo il di lui totale vizio di mente ex art. 88 c.p..**

Come si evince dalla lettura del ricorso principale e, ovviamente, dalla attenta consultazione dei documenti medici depositati in atti, nel presente giudizio doveva essere logicamente riconosciuta la sussistenza dell'art. 88



c.p. proprio perché supportato da obbiettiva, aggiornata e conferente documentazione sanitaria.

I Giudici di merito, travisando del tutto il dato clinico scientifico, hanno ritenuto illogicamente e senza una reale motivazione condivisibile di limitare la (totale) infermità del G. a quella parziale.

Ebbene, in questa sede, a riprova della corretta lettura giuridica della documentazione medica in atti, si deposita la Sentenza n. 24/124 emessa dal GUP presso il Tribunale Ordinario di Milano in data 16.01.2024 nel quale il G., come sopra indicato, era imputato per reati del tutto simili per condotta materiale e beni giuridici tutelati a quello per il quale qui si procede.

Con la Sentenza di cui si tratta – non ancora passata in Giudicato ed emessa da un collega in forze presso il medesimo Tribunale dei giudici di merito le cui decisioni qui si censurano, il G. – **in base alla identica documentazione prodotta nel presente procedimento** veniva assolto per totale vizio di mente ex art. 88 c.p..

Si deve osservare che nel caso in cui le due Sentenze delle quali qui si tratta (ovvero quella qui ricorsa e quella qui menzionata ed emessa dal GUP milanese) divenissero definitive così come oggi si presentano ovvero in logico e giuridico contrasto, si realizzerebbe la fattispecie di cui all'art. 630 comma I<sup>^</sup> lettera a) c.p.p..

\*\*\*

Come già dettagliatamente esposto nel ricorso per Cassazione, il Signor G. è affetto da **schizofrenia<sup>1</sup> resistente al trattamento antipsicotico e disturbo da uso di sostanze.**

Come è noto anche ai giuristi, la schizofrenia – secondo il DSM – 5 ovvero il **Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali**, redatto dall'American Psychiatric Association implica la totale perdita di contatto dalla realtà con allucinazioni e deliri unito a importanti deficit cognitivi.

Una lettura attenta ed una piena comprensione di tali elementi caratterizzanti la patologia da cui è affetto il G. (ancora oggi e al tempo del commesso reato di lesioni ai danni del ferroviere) accompagnata da una interpretazione ed applicazione corretta, logica, legale e legittima dei canoni della capacità di intendere e di volere ex artt. 85 e 88 c.p., DEVE logicamente e nel rispetto delle norme di riferimento sfociare nel riconoscimento – giuridico – della totale incapacità di intendere e di volere. L'approccio opposto – ovvero ritenere che uno schizofrenico conclamato affetto da allucinazioni e deliri sia in grado di effettuare una analisi corretta del mondo circostante e determinarsi logicamente secondo tale corretta analisi – sarebbe illogico prima ancora che antiggiuridico.

\*\*\*

---

<sup>1</sup> Dal DSM – 5: La schizofrenia è caratterizzata da psicosi (**perdita del contatto con la realtà**), **allucinazioni (false percezioni)**, **deliri (falsi convincimenti)**, linguaggio e comportamento disorganizzati, appiattimento dell'affettività (manifestazioni emotive ridotte), deficit cognitivi (compromissione del ragionamento e della capacità di soluzione dei problemi) e malfunzionamento occupazionale e sociale. La causa è sconosciuta, ma vi è una forte evidenza di una componente genetica e ambientale. I sintomi di solito esordiscono nell'adolescenza o nella prima età adulta. Uno o più episodi sintomatici devono persistere ≥ 6 mesi prima che venga posta la diagnosi. Il trattamento consiste in terapia farmacologica, terapia cognitiva e riabilitazione psicosociale. La diagnosi precoce e il trattamento precoce migliorano il funzionamento a lungo termine.

(<https://www.msmanuals.com/it-it/professionale/disturbi-psichiatrici/schizofrenia-e-disturbi-correlati/schizofrenia>).



Le condizioni cliniche del ricorrente, nonostante la mole e l'eshaustività della documentazione medica prodotta, non venivano però correttamente valutate.

Invero, al G. non veniva inspiegabilmente riconosciuto il vizio totale di mente ma, al contrario, unicamente quello parziale in ragione dell'errata lettura di una consulenza psichiatrica che definiva – IN TERMINI CLINICI DIAGNOSTICI E CURATIVI E NON GIA' GIURIDICI E PER L'ACCERTAMENTO DEL FATTO REATO - la capacità di intendere e di volere del Signor G. come "*grandemente scemata*".

Come detto, tale valutazione di totale incapacità di intendere e di volere non solo è l'unica logicamente attuabile, ma è anche già stata oggetto di una pronuncia Giudiziaria che ha visto concordi la Difesa, il Giudice ed anche il PM che concordemente (vedi la sentenza sopra indicata) hanno ritenuto il G. del tutto incapace ex art. 88 c.p..

\*\*\*

A sostegno delle argomentazioni della Difesa e della illogicità ed anti-giuridicità della Sentenza qui ricorso, bisogna richiamare la consulenza tecnica effettuata dal consulente del Pubblico Ministero in seno al procedimento penale avanti al GUP nel quale il G. veniva assolto ex artt. 88, 530 c.p.p. (consulenza depositata agli atti del procedimento penale oggetto del presente ricorso).

Con il richiamato elaborato – redatto dal consulente della PUBBLICA ACCUSA – lo psichiatra incaricato certifica che "*per tale patologia (il soggetto è ovviamente il G. e la patologia è quella dalla quale egli è affetto da anni ovvero la schizofrenia slatentizzata dall'uso cronico di eroina e cocaina Ndr) al momento del fatto era totalmente incapace di intendere e di volere*"<sup>2</sup>.

---

<sup>2</sup> Pag. 13, rigo 6-7 della consulenza tecnica psichiatrica del 22.02.2023 della Dott.ssa Maria Teresa Ferla



E quindi, il quadro clinico delineato dalla Dott.ssa Ferla (quadro clinico che non si è assolutamente risolto nel G. ma è divenuto più grave nel tempo) evidenzia nel ricorrente **una psicosi schizofrenica di tipo paranoidea<sup>3</sup> con uso di sostanze stupefacenti.**

La sentenza di assoluzione qui commentata e prodotta, nonché la relativa motivazione del GUP presso il Tribunale Ordinario di Milano, attestano:

- la malattia da cui è affetto il G.;
- la sua portata invalidante;
- la sua recrudescenza e la sua persistenza con un quadro di aggravamento;
- gli effetti disarticolanti della malattia sulla capacità di intendere e di volere del G.;
- l'incapacità giuridica/giudiziaria dello stesso ex art. 88 c.p.

\*\*\*

Gli elementi fondanti la decisione di assoluzione del GUP (e, quindi, in posizione dicotomica, l'illogicità e l'antigiuridicità della decisione qui ricorso) sono stati correttamente enucleati ed indicati dal Giudice nella parte motiva.

Ed invero, il GUP ha analizzato il dato fattuale e storico dei maltrattamenti e delle lesioni agiti dal G. nei confronti del padre ma – correttamente – ha anche valutato l'elemento soggettivo dell'imputato alla luce di una corretta analisi ed interpretazione sia delle norme di riferimento sia, soprattutto,

---

<sup>3</sup> La schizofrenia paranoide è una **malattia cronica**, nella quale, per un periodo superiore ai sei mesi, si manifesta una persistente disfunzione del pensiero (deliri) e della percezione (allucinazioni). Questi sintomi comportano un forte disadattamento della persona e ne limita le normali attività occupazionali e sociali.

(<https://www.my-personaltrainer.it/salute/schizofrenia-paranoide.html#:~:text=La%20schizofrenia%20paranoide%20%C3%A8%20una,normali%20attivit%C3%A0%20occupazionali%20e%20sociali.>)

per quel che qui più ci interessa della esaustiva, chiara e conferente documentazione medica in atti.

In riferimento ai canoni ex artt. 85 e 88 c.p. (che qui rilevano essendo qui satellite il fatto storico della passata decisione milanese), il GUP dava atto in sentenza di tutti questi documenti medici che – CORRETTAMENTE E LOGICAMENTE VALUTATI – danno ampia spiegazione e giustificazione di un giudizio in ambito giudiziario (e non solo clinico) del conclamato totale vizio di mente del G.:

- la relazione redatta a cura della Dott.ssa XXXXXX del 23.02.2022 (**All.to 4**);
- la consulenza tecnica redatta a cura della Consulente Tecnica nominata dal Pubblico Ministero, Dott.ssa Maria Teresa Ferla, del 22.02.2023 (**All.to 5**);
- la relazione del Dott. Claudio Brasso del giorno 11.12.2023 (**All.to 6**).

\*\*\*

Ebbene, osserva il GUP in merito alla totale incapacità del G.: "*a causa del deficitario funzionamento intellettuale che gli impediva di rendersi conto pienamente del significato del proprio comportamento e di valutarne le conseguenze, né di volere, in ragione della inidoneità del soggetto ad autodeterminarsi consapevolmente*"<sup>4</sup>.

Di tal che, la decisione qui censurata della Corte di Appello di Milano risulta essere illogica ed illegittima per:

- ⇒ manifesta erronea applicazione degli artt. 85 e 88 c.p.;
- ⇒ per difetto di motivazione in ordine al percorso logico inferenziale che determinava i Giudici di merito a discostarsi da quanto emerge dalla documentazione clinica in atti;
- ⇒ e risulta altresì giuridicamente in aperto contrasto con una corretta valutazione giuridico/giudiziaria dell'elemento soggetto del reato in capo al

---

<sup>4</sup> Pag. 11, rigo 17-21 della Sentenza emessa dal Giudice per l'Udienza Preliminare presso il Tribunale Ordinario di Milano in data 16.01.2024

G. come dimostra la decisione assolutoria qui commentata del GUP milanese

\*\*\*

Il sottoscritto Difensore, per i motivi sopra esposti

**CHIEDE**

che la Corta di Cassazione voglia annullare con rinvio a diversa sezione di Corte di appello la Sentenza impugnata in relazione al capo di imputazione ed adottare i provvedimenti di competenza.

Con ossequio e fiducia nell'accoglimento.

Milano, lì 23.02.2024

Avv. Giuseppe Maria de Lalla

**Allegati:**

1. Notifica a mezzo pec ricevuta in data 31.01.2024 relativa al decreto di fissazione dell'udienza del 13.03.2024;
2. Deposito a mezzo pec in data 01.02.2024 della richiesta di trattazione orale;
3. Sentenza n. 124/24 emessa dal Giudice per l'Udienza Preliminare presso il Tribunale Ordinario di Milano in data 16.01.2024 nell'ambito del procedimento penale R.G.N.R. 28798/22.
4. Relazione redatta a cura della dott.ssa Malise Smirne del 23.02.2022;
5. Consulenza tecnica redatta a cura della Dott.ssa XXXXXXX, CT nominata dal Pubblico Ministero, del 22.02.2023;
6. Relazione clinica psichiatrica redatta a cura del Dott. XXXXXXX in data 11.12.2023.